

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D. LGS 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) PER L'ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI CATTURATI O RINUNCIATI E IL SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE DEI CANI E DEI GATTI NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Con la presente scrittura privata da valere nei migliori modi di legge

TRA

Il Comune di Sala Bolognese, con sede in Piazza Guglielmo Marconi n. 1, C.F. 80014630372 - P. Iva 00702211202, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, in forza del combinato disposto dell'art.107 comma terzo lett. c) d.lgs.18 agosto 2000 n.267 in seguito denominato "Comune";

E

L'Associazione "..... con sede legale in Codice fiscale, rappresentata da..... nato in il, residente in.....via n.,..... nella sua carica di e legale rappresentante.

In seguito denominata "Associazione";

PREMESSO

- che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che “I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l’osservazione di quelli sospetti”;
- che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che la L. R. n.7 del 7 aprile 2000 “Nuove Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” affida ai Comuni, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile e animaliste interessate e non aventi fini di lucro, il ricovero, la cura ed il mantenimento della popolazione canina randagia;
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 che riconosce all’art. 2 il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 che riconosce all’art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e che queste convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Che l'art. 6 del D. LGS n. 36 del 31/03/2023 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Contratti gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del terzo settore;

DATO ATTO che il Comune intende promuovere ed incentivare iniziative volte a favorire l'adozione dei cani abbandonati e rinunciati coinvolgendo Associazioni e gruppi di volontari che operano già sul territorio con gli stessi intenti e per garantire la gestione del canile comunale atto ad accogliere cani randagi o abbandonati, e che per fare ciò intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio dell'Unione Terred'Acqua;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale sono state approvate le linee guida della manifestazione di interesse e lo schema di convenzione tra il comune e l'Associazione;

- la determinazione dirigenziale n. ____ del _____, che ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione da parte delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, delle manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione per l'accalappiamento, il ricovero, la cura ed il sostentamento dei cani randagi o rinunciati e lo smaltimento carcasse di cani e di gatti relativamente al territorio del Comune di Sala Bolognese per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno;

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di accalappiamento, ricovero, cura e sostentamento dei cani randagi catturati o rinunciati ed il servizio di recupero e smaltimento carcasse di cani e di gatti, ai sensi della Legge 14/08/1991 n. 281 e della Legge regionale n. 27/2000 nel territorio del Comune di Sala Bolognese (BO).

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida fino al 31/12/2026 e può essere rinnovata in forma scritta per un ulteriore anno.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DEI RIMBORSI

L'importo massimo stimato a titolo di rimborso per il servizio per l'intero periodo di vigenza della convenzione, compresa l'opzione del rinnovo annuale è pari ad € 48.000,00 (tali importi sono fuori campo Iva), corrispondente ad un importo massimo annuale di € 16.000,00 considerando, su base annua, circa 25 accalappiamenti, la presenza in media di 5 cani presso il canile/rifugio e le reperibilità e gli interventi richiesti per gli ulteriori servizi della presente convenzione.

ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ RICHIESTE

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti attività:

4.1 - ATTIVITÀ DI CUSTODIA E SOSTENTAMENTI DEI CANI, nello specifico:

- la custodia permanente dei cani in box attrezzati secondo la normativa vigente;
- la custodia temporanea per 15 giorni in box dedicati per l'inserimento dei cani rinunciati e/o rinvenuti sul territorio;
- il sostentamento dei cani in custodia;
- la messa a disposizione dell'ambulatorio veterinario per lo svolgimento della profilassi veterinaria da parte del veterinario incaricato;
- la tenuta del Registro Canili informatizzato secondo la normativa della Regione Emilia - Romagna;
- l'apertura al pubblico di almeno 2 ore tutti i giorni della settimana festivi compresi;
- l'accesso da parte dei volontari per le attività tutti i giorni, per un minimo di 4 ore al giorno;
- il ricovero degli animali rinunciati o rinvenuti vaganti sul territorio, in casi di particolare urgenza e gravità, al di fuori degli orari stabiliti;

- il servizio di recupero dei cani randagi o vaganti sul territorio comunale, la ricerca degli eventuali proprietari e restituzione dei cani recuperati ai legittimi proprietari, direttamente o tramite terzi. L'affidamento a terzi dovrà essere comunicato al Comune. Il recupero dei cani dovrà essere eseguito su richiesta del personale del Comune di Sala Bolognese, delle Forze dell'Ordine o del personale dell'AUSL Bologna, entro 60 minuti dalla chiamata con disponibilità di orario 0.00/24.00 giorni festivi compresi; l'affidatario del servizio a tal proposito dovrà istituire un numero di telefono mobile reperibile 0.00/24.00 a disposizione del Comune e dei soggetti sopra elencati. L'affidamento a terzi dovrà essere comunicato al Comune;
- la valutazione delle richieste di adozione dei cani, al fine di verificare l'affidabilità delle persone che richiedono l'adozione;
- l'attività di affiancamento alle persone che richiedono l'adozione per conoscere i cani in tutti i loro aspetti, prima di intraprendere il percorso di inserimento per permettere al cane di inserirsi nel nuovo contesto;
- il trasporto delle carcasse dei cani soppressi, dei cani e dei gatti rinvenuti morti, presso ditte autorizzate allo smaltimento, direttamente o tramite terzi. L'affidamento dell'attività a terzi dovrà essere comunicato al Comune;

4.2 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA DEI CANI, nello specifico:

- Attività di coordinamento con il Servizio di pronto soccorso 24/24h, fornito nell'ambito del vigente "ACCORDO PER RECUPERO E PRONTO SOCCORSO VETERINARIO DI CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI" tra il Comune di Sala Bolognese, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e le Associazioni Enpa e Bologna Zoofila;
- Gli interventi chirurgici ed i ricoveri diretti o tramite convenzione con una clinica veterinaria di fiducia dei cani in custodia. Le spese per tali attività sono normalmente già comprese nel contributo economico di cui all'art. 3 della presente convenzione, salvo casi eccezionali, opportunamente documentati e motivati.
- Inserimento del microchip, fornito dal Comune di Sala Bolognese, nei cani in ingresso che ne siano sprovvisti;
- Presenza nella struttura per le attività profilattiche, diagnostiche e terapeutiche 2 ore la settimana;
- Profilassi e trattamenti per la Filariosi, profilassi e cura per la Leishmaniosi e fornitura dei medicinali necessari alla cura dei cani in carico al Comune di Sala Bolognese;
- La sterilizzazione dovrà essere garantita per quanto possibile dal Servizio Veterinario dell'AUSL, in caso contrario dal veterinario della struttura incaricato.

4.3 - ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE, nello specifico:

- l'attività di collaborazione per la predisposizione di progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione destinati alle diverse fasce di popolazione;
- l'organizzazione di iniziative pubbliche che coinvolgano i cani di proprietà comunale;
- la predisposizione e la gestione di un sito web dedicato alla divulgazione delle iniziative e di ogni informazione utile;
- la gestione dei rapporti con la cittadinanza per la verifica e gestione di eventuali problematiche;
- fornire attraverso i propri canali di informazione notizie utili ai cittadini sui servizi e sulle attività correlate al presente affidamento.
- attuazione di un programma di attività ed eventi in grado di fare conoscere ai cittadini l'attività del canile, le problematiche inerenti ad una errata gestione dei cani di proprietà, la possibilità di adottare un cane, la eventuale possibilità di prestare servizio volontario presso il canile.

Il personale impiegato nelle attività di gestione del canile, anche se proveniente dal mondo del volontariato, dovrà essere opportunamente formato sulle procedure di sicurezza e sulle modalità che consentano agli animali di essere recuperati, per quanto possibile, alla vita sociale dentro e fuori dal canile.

ART. 5 – PERSONALE INCARICATO

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, in possesso di adeguate cognizioni tecniche, pratiche, igieniche e normative, sottoposti ad adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie connesse all'attività volontaria svolta e di responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a fornire annualmente al Comune, attraverso i registri delle presenze situati presso la struttura, il numero dei soci che svolgono attività di volontariato all'interno del canile rifugio comunale. L'Associazione si impegna a garantire che non ci siano conflitti d'interesse fra i componenti del Direttivo ed il Comune e tra gli associati e l'attività dell'Associazione stessa e si rende disponibile a fornire indicazioni specifiche su singoli nominativi, dietro richiesta espressamente scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio individuato dall'Ente di eventuali modifiche organizzative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività nonché a comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.

Dovrà essere garantita la reperibilità del referente dell'Associazione tramite n. telefonico fisso e/o cellulare, per 24 ore al giorno tutti i giorni compresi i festivi in caso di necessità.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- fornire al Comune tempestiva informazione scritta, anche a mezzo di e-mail, degli ingressi, che dovranno essere opportunamente autorizzati dal Comune, e delle uscite per adozioni o decessi, degli interventi di accalappiamento effettuati, unitamente ad una dettagliata descrizione dell'animale e dell'eventuale numero di microchip rilevato;
- garantire l'accesso ai cani rinunciati solo dopo che il Servizio comunale competente ha autorizzato la rinuncia nel rispetto delle modalità previste dal vigente regolamento comunale;
- mantenere costantemente aggiornato l'apposito applicativo web canili;
- rendicontare a richiesta del servizio Anagrafe Canina Comunale le entrate e le uscite;
- effettuare attraverso il veterinario incaricato i trattamenti profilattici, immunizzanti, terapeutici (compresa Leishmaniosi) che si rendessero necessari;
- garantire il servizio di reperibilità notturna e festiva per le emergenze, il trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL, delle carcasse degli animali soppressi in via eccezionale ai sensi del comma 3, art. 22 della L. R. n. 27/2000, dei cani e dei gatti rinvenuti morti sul territorio e consegnati dal canile ad un centro di smaltimento autorizzato. Le carcasse dei cani soppressi dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene e dovranno essere accompagnate da certificato sanitario che ne attesti la provenienza e la causa della morte.

Inoltre, sono a carico dell'Associazione la pulizia, la sanificazione e la buona tenuta dei locali e delle attrezzature in uso, la manutenzione ordinaria dei locali dell'immobile e dei box di custodia, così come del verde presente. Dovrà essere garantito un box vuoto per i ricoveri urgenti e le emergenze.

ART. 6 – OBBLIGHI DI SICUREZZA

Anche ai fini degli obblighi di sicurezza, l'Associazione deve garantire che i volontari/addetti inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche, impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m..

L'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

L'Operatore Economico/Associazione adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da azione od omissione della medesima o dei propri volontari, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Sala Bolognese da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 – ASSICURAZIONI DEI VOLONTARI

L'Associazione garantisce che i volontari e gli addetti impegnati nelle attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. LGS. n. 117/2017.

L'Associazione solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per gli incidenti che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività descritte nel presente accordo a danno di cose, persone o animali.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nelle attività ed ai volontari sono a carico dell'Associazione.

ART. 8 – VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE

All'inizio dell'anno i responsabili della gestione delle attività, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del Responsabile del Servizio individuato dall'ente e dell'Associazione nella persona del Presidente o suo nominato, predispongono il programma operativo annuale.

Il Comune è tenuto a comunicare al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità del presente accordo.

L'Associazione è tenuta a comunicare il nominativo del Responsabile sanitario della struttura.

I responsabili della gestione delle attività vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori svolgano dette attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici e visite sul posto.

La gestione sarà soggetta a periodiche verifiche tecniche, amministrative e sanitarie da parte del Comune. Il servizio veterinario dell'AUSL sarà competente al controllo sanitario della struttura e dei cani presenti.

Tutte le decisioni assunte in sede di Assemblea dei soci e di Direttivo che hanno risvolti sullo svolgimento del presente contratto dovranno essere comunicate al Comune.

ART. 9 – INIZIATIVE COMUNI

Il Comune si impegna a garantire la collaborazione e l'assistenza necessaria a facilitare l'Associazione nello svolgimento delle proprie attività sulla base di programmi operativi annuali concordati fra le parti e in particolare:

- iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle sterilizzazioni e delle adozioni;
- realizzazione di percorsi di educazione sia rivolta alle scuole che alla cittadinanza sul rapporto uomo/cane;
- fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità concordate con l'Associazione contraente.

ART. 10 – RIMBORSO A FRONTE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'Associazione è tenuta a presentare annualmente un rendiconto particolareggiato tecnico economico delle attività svolte e delle spese sostenute. Il corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto è ritenuto congruo per provvedere alla parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione per l'espletamento dei servizi della presente Convenzione e per la gestione del canile rifugio. Il contributo a carico del Comune verrà pagato in due tranches annuali, la prima pari al 70% dell'importo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento e l'altra a consuntivo entro il 31 dicembre, oppure entro 30 giorni dalla presentazione del suddetto rendiconto. Eventuali disavanzi saranno a totale carico dell'Associazione.

ART. 11 – DOMICILIO E REFERENTI

L'Associazione dovrà indicare il numero di cellulare del proprio referente ed il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, in caso di mancato possesso della PEC, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax.

ART. 12 – STIPULAZIONE DELLA CONVEZIONE

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13 – PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Associazione degli obblighi della presente convenzione, il Comune può applicare a carico della stessa una penalità graduabile fino al 10% (dieci per cento) del valore della convenzione.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a) grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi della presente convenzione;
- b) la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
- c) sospensione o interruzione del servizio del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
- e) ogni altra causa specificatamente indicata o prevista dalle norme.

La Convenzione dovrà, inoltre, considerarsi risolta con il venir meno del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra indicate, l'Associazione, sarà tenuta risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Comune comunicherà con Raccomandata a. r., l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 (cinque) giorni per il contraddittorio.

La risoluzione della Convenzione comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico/Associazione ottempererà a tutte le norme e agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, garantendo un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti. I dati saranno trattati e conservati dall'Associazione esclusivamente per le finalità oggetto del presente affidamento nonché per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

L'Associazione si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza del personale dell'Associazione e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione della presente convenzione, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma

essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e dei volontari degli obblighi di segretezza sopra descritti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla medesima Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Sala Bolognese, il Responsabile del Trattamento è il Direttore dell'AREA – Servizi alla Persona, il Responsabile esterno del Trattamento è il Legale Rappresentante pro-tempore dell'Associazione.

ART. 15 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto

Per L'Associazione/Ente

.....

Per il Comune di Sala Bolognese

Il Direttore dell'Area Servizi alla Persona

.....